REGOLAMENTO (CEE) N. 2819/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1978

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2695/78 (4), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione ha stabilito, fra l'altro, i tassi speciali da applicare ai vini liquorosi, esclusi i vini liquorosi originari di Cipro e denominati nel paese di produzione « Cyprus Sherry »; che per le monete diverse da quelle mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso speciale per il periodo dal 16 dicembre 1978 al 30 giugno 1979 è pari al tasso di conversione, rispetto all'unità di conto monetaria europea, risultante dal tasso medio preso in considerazione per calcolare gli importi compensativi monetari validi il 15 novembre 1978; che per questi motivi i tassi speciali figuranti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1393/76 debbono essere adeguati relativamente alle monete interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1393/76 è sostituito dal seguente:

« *ALLEGATO III*

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese: 0,0209630 unità di conto;

b) per la corona danese:
1 corona danese: 0,116733 unità di conto;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco: 0,329463 unità di conto;

d) per il franco francese:
1 franco francese: 0,143370 unità di conto;

e) per la sterlina irlandese e la sterlina inglese:
1 sterlina: 1,21714 unità di conto;

f) per la lira italiana:
100 lire italiane: 0,0737737 unità di conto;

g) per il fiorino olandese:
1 fiorino: 0,304018 unità di conto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
(3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(4) GU n. L 324 del 18. 11. 1978, pag. 13.